

Si alla maggiorazione nel ritardo di pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione con ordinanza n. 8166 del 23 marzo 2021 hanno ritenuto legittima la maggiorazione del 10% semestrale previsto per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada.

IL CASO

Un automobilista proponeva opposizione avverso un sollecito di pagamento notificatogli dall'agente della riscossione, deducendo l'illegittimità della richiesta avendo l'amministrazione applicato a suo carico le maggiorazioni del 10% semestrale in assenza della notifica degli atti presupposti. Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione che veniva confermata in sede di appello proposto dall'amministrazione. Quest'ultima ricorreva in cassazione denunciando la violazione dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 per aver il Tribunale erroneamente escluso l'applicabilità alle sanzioni per la violazione del codice della strada delle maggiorazioni previste dalla predetta disposizione

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il motivo del ricorso rinviando la causa al Tribunale di Arezzo in differente composizione, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, dell'articolo 27 della Legge 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. Ciò anche in considerazione della natura a essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 308/1999 secondo cui la maggiorazione per ritardo a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. La Corte nel ritenere che quest'ultimo indirizzo interpretativo vada confermato, gli Ermellini accolgono il ricorso e affermano il seguente principio di diritto: "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva". In passato, tale condotta sanzionatoria degli enti impositori è stata più volte ritenuta illegittima dalla prevalente giurisprudenza di merito per una molteplicità di ragioni e soprattutto a causa delle inique conseguenze economiche che da essa derivano in danno del trasgressore, nonché tacciata, più di recente, di possibile incostituzionalità. La giurisprudenza di legittimità, dal proprio canto, dopo alcune iniziali oscillazioni, sembra, ad oggi, essersi viceversa assestata nel ritenere legittima l'applicazione della suddetta doppia sanzione.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, omissis proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento notificatogli da Equitalia Sud S.p.a., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti ad esso presupposti, lamentando l'applicazione a suo carico delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della Legge n. 689 del 1981.

Con sentenza n. 71364 del 2013 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione la Prefettura di omissis e, nella resistenza di omissis il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi impugnata, n. 19355 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Prefettura di omissis affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso omissis il quale ha anche depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27 della Legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso alle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada l'applicabilità delle maggiorazioni previste dalla norma predetta.

La censura è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che "In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).

La maggiorazione in esame, dunque, si applica anche alle sanzioni derivanti da violazione alle norme del codice della strada.

L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omissis di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale la Prefettura aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa, anziché dichiarare soltanto la non debenza degli interessi, aveva annullato l'intero sollecito di pagamento.

In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; la decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.

